

6. Rottamazione cartelle: pronto il modello per l'adesione da presentare entro il 23 gennaio 2017

FONTE	EQUITALIA
RIFERIMENTO	www.gruppoequitalia.it

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei ruoli introdotta dal D.L. n.196/2016 (Collegato fiscale alla Legge di Stabilità 2017) dovranno presentare un'istanza all'agente della riscossione, a pena di inammissibilità, **entro il 23 gennaio 2017** (il 22 gennaio cade di domenica), indicando la modalità di pagamento prescelta (se in un'unica soluzione o a rate) e con l'impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.

Per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Equitalia riscossione spa, mentre per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossione Sicilia spa.

Il facsimile dell'istanza, modulo DA1)nonché le relative modalità di compilazione e di consegna della stessa è stato pubblicato sul sito internet di Equitalia e può essere presentato sia direttamente presso gli sportelli dell'ente di riscossione che tramite posta elettronica certificata .

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

In caso di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata dei ruoli, **entro il 24 aprile 2017**, Equitalia riscossione spa o Riscossione Sicilia spa, ciascuna per le proprie competenze, comunicheranno al contribuente istante che ha chiesto di avvalersi della rottamazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l'importo di

ciascuna delle quattro rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo.

In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.

Alla rottamazione dei ruoli non risultano però applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia. Pertanto, ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili, non rileva in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né si applicano le disposizioni che prevedono il pagamento mensile delle rate e quelle che stabiliscono la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i piani concessi dal 22 ottobre 2015) di cinque rate non consecutive.

Per pagare e chiudere la sanatoria con l'agente della riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all'importo dovuto, il debitore ha in pratica tre possibilità di pagamento, alternative tra loro :

1. mediante domiciliazione bancaria (soltanto però qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui sarà effettuato l'addebito);
2. mediante i bollettini precompilati allegati alla risposta inviata dallo stesso agente;
3. recandosi direttamente allo sportello dell'agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute.

Normativa fiscale

A seguito della presentazione della istanza di definizione, l'agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) ed esecutive (come il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare), ferme restando quelle eventualmente già avviate.

A seguito della presentazione dell'istanza, saranno altresì sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza che lo stesso agente della riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente ai fini della notifica dei propri atti e dell'espletamento delle azioni cautelari ed esecutive.

Inoltre, il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata, o anche di una sola di esse, determinerà la decadenza dalla definizione con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l'esclusione da una nuova rateazione.

In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Presentando la dichiarazione di definizione agevolata, il contribuente deve altresì rinunciare al contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro, e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

La definizione agevolata, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, prescinde dal fatto che il contribuente abbia presentato ricorso ed il giudizio sia ancora pendente, o se il contribuente non ha presentato ricorso contro le richieste di pagamento dell'agente della riscossione. La rottamazione prescinde anche dalle sentenze emesse nel corso del giudizio, sia per i debiti tributari, sia per i debiti di altra natura.

È evidente, quindi, che, se il contribuente ha dichiarato quanto effettivamente incassato, non ha evaso nulla ed è sicuro di potere ottenere giustizia presso le commissioni tributarie, avrà interesse a proseguire nel contenzioso, senza avvalersi della rottamazione.

La definizione, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6.

Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.

7. A rischio nullità i verbali di accertamento per l'annualità 2011 consegnati ai contribuenti verificati dal 2 novembre 2016

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Art. 12 L. n. 212/2000

Si fa tanto parlare del “fisco giusto” che dovrebbe realizzare un equo e collaborativo rapporto con il contribuente. E' uno dei tanti obiettivi che i nostri governanti affermano di avere contribuito a realizzare con l'intento di spronare i cittadini ad una maggiore correttezza nei rapporti con il fisco. Ma, poi, puntualmente le enunciazioni di principio vengono smentite dai fatti!

La riprova di ciò è, ancora una volta, sotto gli occhi di tutti .

Secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 212/2000, entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativi, a meno che non ricorrano motivi di urgenza, l'Ufficio una volta ultimati i controlli, deve attendere 60 giorni prima di emettere l'atto impositivo. Ciò perché il contribuente possa predisporre eventuali memorie difensive.

Quindi riferendoci all'anno in corso, affinché il contribuente sia messo in grado di presentare le sue memorie, il Processo verbale di constatazione, relativo a contestazioni effettuate relative all'anno 2011, dovrebbero essere state consegnate, al massimo, entro il 31 ottobre di quest' anno in modo da poter emettere e notificare l'eventuale accertamento entro il 31 dicembre.

I verbali consegnati dopo il 1° novembre rischiano di produrre accertamenti privi di validità a meno che l'Ufficio non ravvisi valide ragioni che hanno giustificato l'urgenza e quindi il mancato rispetto del termine dei 60 giorni di cui innanzi perché il contribuente possa argomentare e sostenere le sue ragioni. Per scongiurare l'invalidità del controllo, l'Ufficio deve motivare la situazione di urgenza delle contestazioni che non hanno permesso di rispettare il termine di legge.

Anche quest'anno, come è accaduto spesso in passato, all'inizio del mese di novembre scatta la corsa alla notifica degli atti relativi al 2011 che se non consegnati entro il 31 dicembre si scontrano con il termine di 60 giorni per la difesa del contribuente con la conseguente decadenza del potere impositivo per l'anno 2011. Le contestazioni relative al periodo di imposta 2011 notificate a partire dal 2 novembre rischiano, infatti, di determinare atti impositivi nulli se non motivati da specifici motivi di urgenza.

Ed allora, ancora una volta, si assiste, da parte degli Uffici territoriali alla rapida chiusura dei controlli smentendo, così, il tanto pubblicizzato rapporto collaborativo tra fisco e contribuente. Sarebbe bastato solo che i controlli fossero programmati in maniera più razionale . Sarebbe bastato che nel primo semestre del 2016 si fosse iniziata la analisi degli atti relativi ai periodi di imposta in scadenza (nella specie il 2011) per evitare il ripetersi della situazione, diventata ormai abituale, di richieste urgenti di documenti pena la minaccia dell'accertamento induttivo, di indagini bancarie che non si riescono a concludere. Spesso, in presenza di queste situazioni l'ufficio preannuncia l'emissione dell'avviso di accertamento entro fine anno soltanto per evitare la scadenza dei termini, per poi rettificarne in tutto o in parte il contenuto l'anno successivo.

La materia presenta ancora, però, dei punti controversi per quanto riguarda la interpretazione da parte dei giudici , chiamati più volte a pronunciarsi sull'argomento.

Per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità è univoca la interpretazione nel caso di accesso presso i locali del contribuente. Numerose pronunce (e per ultima sentenza Cass. n. 18184/2013 a Sezioni unite) hanno confermato che se l'ufficio non rispetta il termine dei 60

Normativa fiscale

giorni, ed in assenza di ragioni di urgenza, l'atto impositivo emesso è invalido.

Non la stessa univocità di pronunce si ritrova per quanto concerne i controlli in ufficio detti anche controlli «a tavolino». Le due ultime pronunce hanno dato interpretazioni del tutto differenti.

La penultima sentenza la n. 19667/2014 a Sezioni unite aveva affermato, in maniera chiara, il principio secondo cui per tutte le attività di controllo, pena la nullità dell'atto impositivo, è obbligatorio un confronto preventivo per offrire la possibilità al contribuente di esporre le proprie ragioni. Il senso di equità emergeva evidente nel momento in cui non si operava una discriminazione in base al tipo di controllo effettuato nei confronti del contribuente. Ma le stesse Sezioni unite, con la sentenza n. 24823/2015, si sono pronunciate in maniera del tutto diversa. Nella sentenza si legge, infatti, che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, a meno che esso non sia espressamente previsto per legge.

In ogni caso, comunque, perché possa essere applicata la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi.

In proposito risulta però opportuno rilevare come, proprio in pieno dispregio del principio di correttezza nei confronti del contribuente, il Fisco in alcuni casi adotti a proprio vantaggio dei principi del tutto opinabili.

Così, ad esempio, la Corte di Cassazione con le sentenze n.7598/2016 e n.16602/2015 ha stabilito che per giustificare il mancato rispetto del termine dei 60 giorni l'ufficio non può sostenere che le ragioni di urgenza, per derogare all'obbligo di concedere i 60 giorni al contribuente, sono costituite dalla scadenza del termine per la contestazione. Sta, infatti, configurando il suo stesso ritardo come motivo della urgenza.

Un altro metodo adottato dagli Uffici per evitare che l'accertamento venga concluso oltre i 60 giorni, il che porterebbe alla decadenza del potere di rettifica, è quello di non consegnare un verbale conclusivo dell'attività svolta nonostante il controllo sia iniziato con un accesso. Adducendo, infatti, il pretesto di dover continuare le operazioni presso i propri uffici il verificatore non redige un verbale conclusivo e, pertanto, non risulta in quale momento le operazioni di verifica si siano concluse.

Anche su questo punto la Cassazione è stata molto chiara: se vi è stato l'accesso presso i locali aziendali le prescrizioni della legge 212/2000 devono essere rispettate a pena di nullità. Nessun valore ha la circostanza che si sia reso necessario proseguire il controllo presso gli uffici del verificatore ed, in conseguenza di ciò non sia stato redatto verbale conclusivo. E nessuna rilevanza può essere attribuita alla scappatoia seguita dal verificatore che ha definito il documento redatto "operazioni compiute", "verifica" ecc. anziché Processo verbale di Constatazione. E' evidente, quindi, che se il controllo iniziale è stato avviato presso la sede del contribuente, il mancato rispetto dei 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo comporti la sua invalidità.

Sembra opportuno, anche, segnalare che ai fini della esatta configurazione dei termini per il diritto al contraddittorio ha valore la data di emissione dell'atto e non la sua consegna al contribuente.

Più complessa sembra la questione quando ci si riferisce a controlli effettuati "a tavolino".

Secondo un orientamento della Cassazione a Sezioni unite (della più recente sentenza si è riferito in precedenza), per verificare le conseguenze processuali degli accertamenti, che non sono stati preceduti dal contraddittorio preventivo, occorre distinguere:

a) se il controllo sia stato svolto in azienda o in ufficio,

Normativa fiscale

b) nel caso in cui sia stato svolto in ufficio se la rettifica riguardi un tributo armonizzato (*) o meno.

A questo proposito, infatti, le Sezioni unite della Corte di cassazione (ordinanza n. 20849/2016) hanno confermato che se l'accertamento a tavolino riguarda l'Iva (nella specie indagini finanziarie), l'Ufficio deve svolgere il contraddittorio preventivo, a nulla rilevando che

non siano stati eseguiti accessi presso il contribuente.

(*) A questo proposito giova chiarire che, nell'ambito della Comunità europea, al fine di eliminare le distorsioni di origine fiscale che ostacolano la libera concorrenza nel mercato unico e per non discriminare merci, persone, servizi e capitali in base alla nazionalità, l'armonizzazione di un tributo, è il procedimento attraverso cui si rendono affini le discipline normative di determinati tributi comuni agli Stati membri.

8. L'abolizione di Equitalia dal 1° luglio 2017 prevista dal D.L. n. 193/2016

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.L. n. 193/2016

Il Decreto fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla Legge di Bilancio 2017 contiene importanti novità per cittadini, imprese e professionisti.

Sicuramente la novità più importante è costituita dalla abolizione di Equitalia e parallelamente dal condono sulle cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2015, sempre con l'obiettivo di contrastare l'evasione e far rientrare gli utili è stata aperta la voluntary disclosure bis, anche relativamente al contante interno. Inoltre per professionisti e imprese entreranno in vigore importanti modifiche alla disciplina fiscale: abolizione degli studi di settore e la nuova comunicazione dei dati IVA trimestrale. Infine sono previste misure che riguardano i fondi destinati al sostegno delle Piccole Medie Imprese.

Il testo del decreto potrà subire delle modifiche dal momento che moltissimi sono gli emendamenti in fase di discussione e le modifiche più importanti potrebbero riguardare proprio condono e rateizzazione Equitalia per i quali, in particolar modo per quanto riguarda la rateizzazione, si ritiene che i tempi siano troppo stretti.

Dal 1° luglio 2017 Equitalia lascerà il posto ad «Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente pubblico economico, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e finanza, che sarà presieduto dal direttore dell'Agenzia e da un comitato di gestione di cui faranno parte due funzionari della stessa.

Per realizzare la entrata in funzione del nuovo organismo è previsto un piano di lavoro che dovrà, da una parte portare all'esaurimento delle funzioni di Equitalia, dall'altra realizzare un graduale rafforzamento dei poteri della riscossione con l'obiettivo di incrementare, tra il 2018 e il 2049, di un miliardo le entrate

tributarie. Il Decreto n. 193/2016 prevede, quindi, la fine dell'attuale concessionario pubblico della riscossione.

Lo Statuto del nuovo soggetto, che disciplinerà le funzioni e le competenze degli organi e indicherà le entrate, sarà approvato con un Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) su proposta del Mef (Ministero dell'economia e finanze).

Per quanto concerne il problema del personale di Equitalia, che gode di un inquadramento diverso rispetto a quello dell'Agenzia in quanto il contratto è quello bancario, "ereditato" dalle vecchie esattorie, il Decreto n. 193/2016 prevede, dal 1° luglio 2017, una doppia soluzione:

- i dipendenti che non provenivano da altre Pubbliche Amministrazioni, entreranno nel nuovo ente con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento «previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze»;

- i dipendenti che provenivano da altre Pubbliche Amministrazioni saranno ricollocati nelle amministrazioni originarie dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL fiscale. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nell'amministrazione di provenienza, potranno essere ricollocati, previa intesa, in un'altra Pa in cui si dovessero registrare carenze di organico. La nuova struttura godrà di un notevole vantaggio rappresentato dalla identità tra soggetto accertatore e soggetto riscossore il che produrrà un rafforzamento di poteri al nuovo soggetto delegato a occuparsi della riscossione.

L'articolo 3 del DL 193/2016 consente ad «Agenzia delle Entrate - Riscossione»

- di utilizzare, anche per il recupero coattivo delle imposte non pagate, le banche dati e le informazioni di cui già dispone;

Normativa fiscale

- di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, ai database dell'Inps.

Nel momento in cui si realizzerà la identità tra soggetto accertatore e riscossore e, quindi, la condivisione delle stesse informazioni, si

eviteranno le duplicazioni nelle attività di pignoramento per lo stesso soggetto debitore consentendo così - a parità di risorse disponibili - di estendere la platea dei contribuenti su cui mettere in campo procedure mirate per il recupero coattivo.

9. Non può essere detratta l'IVA erroneamente applicata su una operazione non imponibile

FONTE	Comm. Trib. Lombardia
RIFERIMENTO	Sentenza n. 5029/27/2016

La Commissione Tributaria della Lombardia con la sentenza 5029/27/2016, si è pronunciata su una vertenza riguardante il diritto di detrarre il tributo addebitato in relazione ad alcune prestazioni d'intermediazione che, invece, non sono imponibili ai fini Iva, in quanto relative a operazioni di esportazione di beni.

La pronuncia ha sancito che la fattura con cui è stata erroneamente addebitata l'imposta per un'operazione che ricade in regime di non imponibilità impedisce al destinatario la detrazione del tributo in essa contenuta.

Partendo dal presupposto che si tratti di un'imposta applicata per errore, l'attenzione dei giudici si è focalizzata su un elemento caratterizzante della connotazione del tributo. Infatti

- da un lato c'è l'addebito di un'imposta che in realtà non risulterebbe applicabile (nella fattispecie, perché si tratta di operazione non imponibile), ma che pur resterebbe dovuta dal soggetto che l'ha indebitamente fatturata (articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972 e, "a monte", articolo 203, direttiva 2006/112);
- dall'altro lato, il diritto di detrarre l'imposta in capo a chi ha subito la rivalsa.

Ora la sensazione diffusa presso gli operatori è che, se si esclude il caso messo in piedi per coprire una frode, nessuno stia procurando un danno a nessuno. Pertanto, l'applicazione dell'imposta anche se sbagliata non dovrebbe pregiudicare il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente del bene/servizio, salvo i casi in cui non dovesse sussistere una condizione d'indetraibilità oggettiva o soggettiva.

Ma in maniera diversa si è espressa la Corte di giustizia europea, che con la sentenza pronunciata nella causa C-342/87, aveva stabilito che il diritto di detrazione non si configura per il fatto che l'imposta dovuta è stata indicata in fattura.

E proprio a questo principio si è allineata la Commissione Tributaria Lombarda, che ha ravvisato la necessità che venga rispettato il seguente principio:

- il destinatario della fattura errata non è legittimato a far valere il proprio diritto di detrazione, ma deve agire verso il fornitore chiedendo la restituzione di quanto indebitamente versato, senza coinvolgere l'Erario, **
- per realizzare una situazione di perfetto equilibrio del sistema, chi ha erroneamente applicato l'imposta può chiederne il rimborso.

In pratica:

- chi ha ricevuto la fattura errata dovrà rivolgersi al fornitore e, se questi non restituisce il tributo, alla giustizia ordinaria;
- chi l'ha emessa, invece, dovrà chiedere il rimborso all'Erario e proporre l'azione davanti al giudice tributario in caso di diniego da parte delle Entrate.

La sentenza della Ctr lombarda, ha anche stabilito che restano applicabili le sanzioni, dal momento che non verrebbe a configurarsi nessuna violazione del principio di neutralità mentre sicuramente si potrebbe ravvisare la possibile violazione del principio di proporzionalità della pena irrogata.

Il dubbio nasce dal fatto che, in base al comma 9 bis3 dell'articolo 6, D.Lgs n. 471/97, se la fattispecie avesse riguardato l'emissione di un'autofattura con Iva per una prestazione in

Normativa fiscale

realtà non imponibile , quale potrebbe essere il caso della sentenza, ma se l'affare fosse stato concluso per il tramite di un intermediario estero. In questo caso, l'operatore non avrebbe subito

alcuna conseguenza negativa: né indetraibilità dell'imposta, né sanzioni, con un'evidente disparità di trattamento.

Lavoro e previdenza

7. Le risposte ai quesiti fornite dal Ministero del Lavoro sui nuovi obblighi di comunicazione per le prestazioni di lavoro accessorio

FONTE	Ministero del Lavoro
RIFERIMENTO	Nota n. 20137 del 2.11.2016

Con nota n. 20137 del 2 novembre 2016 (pubblica anche sul sito www.cliclavoro.gov.it.) la Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito risposte a dieci quesiti pervenuti in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.

Questi i principali chiarimenti:

Modalità di svolgimento dell'attività

- se il prestatore svolge l'attività per l'intera settimana, i datori di lavoro (non agricoli) possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

- per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate è sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Maxi sanzione per lavoro nero

Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.

Contenuti e soggetti obbligati

La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa

Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Ispettorato competente

La sede competente dell'Ispettorato a cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.

Variazioni

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa entro i 60 minuti successivi;

Lavoro e previdenza

· se il lavoratore non si presenta entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il

luogo e il tempo di impiego del lavoratore configura una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.

8. Contratto del commercio: sospesa l'erogazione degli aumenti retributivi previsti da novembre 2016

FONTE	CONFCOMMERCIO - SINDACATI
RIFERIMENTO	Accordo del 24.10.2016

Le parti sociali (Confcommercio, Filcam Cgil Cisl Uilucs eUil), in un accordo del 24 ottobre 2016, che va ad integrare e modificare quanto già deciso nel contratto collettivo nazionale di lavoro firmato il 30 marzo 2011, hanno stabilito l'opportunità di una rivisitazione delle previsioni contrattuali ed il conseguente congelamento delle tranche di aumenti retributivi, alla luce del perdurare di una serie di fattori che incidono negativamente sul fronte della spesa.

Secondo i firmatari dell'intesa, infatti, l'andamento economico presenta chiari segnali di incertezza: il Pil 2016 sarà rivisto al ribasso tanto che lo stesso governo - sempre secondo le parti - sarebbe pronto a riesaminare le stime di crescita dei prossimi anni.

Confcommercio e i sindacati si confronteranno però a breve per decidere un nuovo calendario di decorrenza degli aumenti.

La decisione di bloccare l'adeguamento delle retribuzioni inciderà anche sulle assunzioni partite dal 1° novembre ma già formalizzate in anticipo. Pertanto, il datore di lavoro, che abbia consegnato al lavoratore una lettera di assunzione con il dato retributivo non adeguato alle variazioni sopraggiunte, dovrà comunicarlo all'interessato, facendo riferimento all'accordo sindacale del 24 ottobre e indicando la paga base nel valore precedente.

Si ricorda che l'aumento medio congelato, parametrato al 4° livello di inquadramento contrattuale, è di 16 euro.

Lavoro e previdenza

9. Anche il personale che conduce carri attrezzi per il soccorso stradale deve frequentare la formazione professionale per l'apposizione della segnaletica stradale

FONTE	Ministero del Lavoro – Commissione Interpelli
RIFERIMENTO	Interpello n. 17 del 25.10.2016

La Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dalla CNA, nell'interpello n. 17 del 25 ottobre 2016, ha confermato che anche il personale addetto al soccorso stradale deve frequentare il corso specifico per l'apposizione della segnaletica stradale.

Il Ministero ha nello specifico evidenziato che gli addetti alla gestione e conduzione dei carri attrezzi svolgono la loro attività in presenza di traffico veicolare e ciò rende obbligatorio, a norma di quanto stabilito dalla disciplina dettata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procedere alla formazione, informazione ed addestramento di ciascun lavoratore relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale.

5. I veicoli non coperti da assicurazione possono sostare solo in spazi privati

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	L. n. 990/1969

Il Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 concernente "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", all'articolo 1 stabilisce: "i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi", ed all'articolo 2 determina in maniera chiara che "sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione".

La "ratio" della legge è comprensibile: chi paga i danni se qualcuno va a sbattere contro un veicolo che si trova in sosta, senza copertura assicurativa, in un luogo in cui è possibile circolare?

L'articolo 193 del Codice della Strada (CdS) stabilisce che:

" I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

.....
"L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio"

E sempre l'articolo 193 del Codice della Strada (CdS) al comma 2 stabilisce che

"2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287."

La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando:

- l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile (il termine è dato dalla data di scadenza della polizza più 15 giorni)
- l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione del veicolo.

Quando si effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta è possibile riavere il veicolo previo pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi e le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Ora negli ultimi tempi, a causa della crisi economica che ha attraversato il nostro Paese e dei costi annuali sempre più gravosi per il mantenimento di un veicolo, la tentazione di lasciare in sosta vetture con assicurazione scaduta, in attesa di tempi migliori, si è andata sempre più diffondendo. Ma, come si è visto, si devono rispettare le norme riguardanti la copertura assicurativa anche quando il veicolo è in sosta in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' il caso dei parcheggi aperti al pubblico, dal momento che anche in questi luoghi il veicolo potrebbe essere coinvolto o essere esso stesso causa di un incidente stradale.

Stando a quanto di recente stabilito dalla sentenza della Quarta Sezione della Corte Suprema della Cassazione sono legittime la multa e il sequestro dell'auto senza assicurazione

Circolazione e trasporti

lasciata in parcheggi non privati nonché di auto abbandonate per disuso in strada a seguito di incidente.

Il presupposto alla base dell'ordinanza della Corte Suprema della Cassazione è correlato all'obbligo della polizza Rc Auto di coprire, tra gli altri, anche i danni derivanti da sinistro durante la sosta in strada pubblica.

L'unica possibilità concessa dalla legge resta quindi quella di parcheggiare la propria auto, se priva di assicurazione, all'interno di un cortile, un garage, un box o un qualsiasi altro spazio privato non aperto alla circolazione.

Bisogna anche tener presente che una sentenza della Cassazione Civile risalente al 2008 ha stabilito che *“possono ritenersi esclusi*

dall'obbligo della copertura assicurativa i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida”.

Un caso simile potrebbe essere quello in cui l'auto sia stata abbandonata in strada per disuso a seguito di incidente. Secondo quanto specificato dalla Corte Suprema di Cassazione il veicolo è da considerarsi un rifiuto da smaltire, per cui il proprietario non è soggetto a sanzione per veicolo fermo senza assicurazione né è tenuto a stipulare una polizza assicurativa ma in compenso dovrà provvedere alla mobilitazione dell'auto, pena comunque una sanzione per mancata rimozione del “rifiuto pericoloso”.

6. Il protrarsi della sosta in area a pagamento oltre il tempo per il quale è stato pagato il ticket non configura violazione al codice della strada

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Art. 7 Codice della Strada

Il Codice della Strada all'articolo 7 concernente "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" così recita al comma 15: *"Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. "*

Ora potrebbe capitare che il prolungare il parcheggio anche per pochi minuti oltre il termine per il quale è stata pagata la sosta sulle strisce blu possa comportare una intimazione di integrazione del pagamento della sosta e che la stessa possa essere notificata all'automobilista, anche molti mesi dopo che ha commesso la infrazione .

Ora bisogna partire dal presupposto che l'organo accertatore, in caso di contestazione non immediata, ha l'obbligo di effettuare la notificazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Ora nel caso delle aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non configura alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice della Strada.

Con parere del 22.3.2010 protocollo n. 25783 il ministero delle Infrastrutture, infatti, ha chiarito, a tal proposito che *«in caso di omessa*

corresponsione delle ulteriori somme dovute, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 7, comma 15, del Cds non è giuridicamente giustificabile, in quanto l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice della Strada, bensì un'inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure di diritto privato a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario».

Dello stesso tenore era stata la risposta ad una interrogazione parlamentare nel corso della seduta n.189 del 13 marzo 2014. In quella occasione il ministro delle Infrastrutture, nel confermare l'orientamento improntato agli stessi pareri già espressi sull'argomento, ha ribadito che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinato al pagamento di una somma, configura unicamente una inadempienza contrattuale.

Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilirsi con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice civile e dal Codice del consumo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n.127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio.

Le somme intimate a titolo di penale, non rientrando nel campo di applicazione del Codice della Strada, non sono soggette agli obblighi e ai termini di notifica e di prescrizione dal codice stesso previsti. Ovviamente è opportuno verificare cosa sia stabilito dal regolamento del comune da cui viene intimato il pagamento e ciò sia per quanto riguarda il rimborso delle spese e le penali.

Adempimenti aziendali

4. Da maggio 2017 il nuovo «spesometro» trimestrale introdotto dal D.L. n. 193/2016

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.L. n. 193 del 22.10.2016

Come è noto l'articolo 4 del decreto-legge 193/2016 ha profondamente modificato una serie di obblighi che incombono su aziende e professionisti. Questi soggetti, a partire da maggio 2017 dovranno trasmettere telematicamente i dati delle fatture di vendita e di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre nonché delle liquidazioni Iva.

Sicuramente questo adempimento rappresenta un impegno di notevole rilevanza per i soggetti interessati anche se viene meno, per essi, l'obbligo di altri adempimenti come lo spesometro, il modello intrastat relativo agli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni compiute con aziende con sede nei paesi inseriti nella black list.

I dati che trimestralmente dovranno essere trasmessi sono, per ciascuna operazione:

- dati identificativi dei soggetti interessati da ciascuna operazione;
- data e numero della fattura;
- aliquota applicata e imposta;
- il tipo di operazione posta in essere.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno indicate le modalità di invio dei dati. C'è da augurarsi, comunque, che i dati da trasmettere all'Agenzia siano gli stessi di quelli da annotare nei registri IVA in modo da non dovere duplicare delle operazioni.

Allo stato attuale sembra che un elemento di discordanza tra i dati da inviare e quelli contenuti nei registri IVA è proprio la tipologia della operazione posta in essere che non risulta dai registri Iva. Come pure dovrà essere individuato con modalità specifiche ai fini dell'invio della

comunicazione il dato riguardante il numero delle fatture di acquisto dal momento che il decreto Iva richiede solo la registrazione del numero progressivo attribuito e non la totalizzazione delle operazioni.

Viene anche richiesto l'invio telematico trimestrale delle liquidazioni periodiche. L'Agenzia metterà a disposizione del contribuente gli esiti dell'esame dei dati trasmessi e la coerenza con i versamenti dell'imposta effettuati rispetto a quelli indicati nelle comunicazioni periodiche.

Sarà, comunque, opportuno che sia chiarito se e dove debbano essere inseriti i dati relativi ai corrispettivi registrati nel periodo così come non sempre sarà possibile avere una coincidenza dei dati dell'elenco delle fatture di acquisto e di quelli registrati in contabilità poiché le registrazioni potrebbero contenere operazioni per le quali l'IVA è solo parzialmente detraibile.

L'invio dei dati dovrà essere effettuato entro il secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre compresi quelli relativi all'ultimo trimestre che dovranno essere trasmessi entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Non sono obbligati all'invio della comunicazione relativa alle liquidazioni Iva i soggetti che compiono solo operazioni esenti come pure le associazioni che applicano la legge 398/1991.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di 25 euro per ciascuna fattura con un massimo 25.000 euro. Non si applicano le disposizioni sul cumulo giuridico mentre la sanzione per la omessa incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è compresa tra i 5.000 ed i 50.000 euro.

Adempimenti aziendali

A fronte dei maggiori oneri che i contribuenti dovranno sostenere per l'adeguamento tecnologico per rispettare i nuovi adempimenti verranno concessi crediti di imposta.

Ai contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 50.000 euro spetterà un credito di imposta di 100 euro da utilizzare nel 2018, mentre ai commercianti al minuto che optano dal primo gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito di imposta di 50 euro.

Saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione. Questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell'interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Come già detto innanzi a fronte dell'obbligo di comunicazione periodica delle fatture e delle liquidazioni Iva dal 2017 viene eliminato l'obbligo dell'invio dello spesometro. Pertanto l'articolo 21 del decreto legge 78/2010 che lo aveva istituito viene abrogato dalle norme sulla comunicazione periodica.

Inoltre sono soppresse anche le comunicazioni dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società

di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o di noleggio di cui all'articolo 7 comma 12 DPR 605/1973.

Viene meno l'obbligo di invio del modello Intrastat relativo agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti non altro stato membro dell'Unione Europea.

Viene poi prevista la eliminazione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici che hanno sede residenza o domicilio in paesi della black list. Questa soppressione però non è immediata in quanto il comma 5 prevede che queste disposizioni vadano in vigore dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Quindi per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 sarà necessario verificare dov'è localizzata la controparte ed eventualmente effettuare la comunicazione annuale nel caso in cui detto ammontare annuo delle operazioni abbia superato l'importo di 10.000 euro.

Infine varia il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per l'anno 2017 e seguenti che potrà essere presentata nel periodo compreso tra il primo febbraio al 30 aprile mentre resta confermato il termine del 28 febbraio 2017 per il periodo d'imposta 2016.

Organizzazione aziendale

7. Le modifiche ai contratti di agenzia vanno provate per iscritto

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza 3 ottobre 2016

Il Codice civile tratta " Del contratto di agenzia" all'Articolo 1742 dove si dispone : *"Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile."*

Da questa definizione risulta che elemento determinante per la instaurazione ed il proseguimento del rapporto di agenzia è la forma scritta che è richiesta "ad probationem".

In tutti i casi in cui la forma scritta è richiesta "ad probationem" la legge richiede il rispetto di una determinata forma non ai fini della validità del negozio ma ai fini della prova dell'esistenza di quel negozio.

La Corte di Cassazione con una sentenza pubblicata lo scorso 3 ottobre ha sancito che anche le modifiche del contratto di agenzia vanno provate per iscritto ed è inammissibile la prova testimoniale. Ha confermato, quindi, il principio che la prova scritta è necessaria *ad probationem* anche per gli accordi di modifica dell'originario contratto intervenuti, successivamente, tra le parti. Questa la vicenda.

Un agente aveva chiamato in giudizio la azienda preponente. Affermava di aver concluso degli affari con un consorzio. Detto consorzio era, a sua volta, fornitore di una catena di punti vendita dislocati sull'intero territorio regionale. Riteneva di aver diritto alle provvigioni per l'intera fornitura al consorzio mentre lamentava di avere percepito le provvigioni solo sui prodotti consegnati all'interno della sua zona. Chiedeva quindi il pagamento anche delle residue provvigioni sugli altri contratti promossi, che,

invece, erroneamente erano state corrisposte agli agenti delle varie zone di consegna della merce.

Il Tribunale aveva respinto la richiesta dell'agente ed accolto la tesi difensiva della azienda preponente, secondo la quale era stato verbalmente pattuito che le provvigioni sarebbero state ripartite tra i vari agenti delle zone interessate alla successiva distribuzione da parte del consorzio. Ed anche la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado sul presupposto la distribuzione tra i vari agenti era stata pattuita verbalmente e che detto accordo era stato provato per testimoni. Oltre ciò la distribuzione così effettuata risultava conforme al diritto di esclusiva di ciascun agente nella zona a lui assegnata.

La Cassazione, però, ha ribaltato il ragionamento della Corte di appello sulla base di due argomentazioni.

In primo luogo, la Corte d'appello aveva basato la propria decisione sulla circostanza che l'accordo per la ripartizione delle provvigioni tra gli agenti era avvenuta verbalmente e la dimostrazione processuale di ciò è stata fornita da una prova testimoniale che, secondo la Cassazione, non poteva essere ammessa. Già dalla sentenza appellata risultava in maniera chiara, che all'accordo aveva preso parte anche la azienda preponente. Pertanto essendosi prodotta una modifica della parte del contratto di agenzia che riguardava le provvigioni, la modifica andava provata per iscritto in base a quanto previsto dall' articolo 1742 Codice civile.

D'altra parte alcune recenti della Corte di Cassazione (n.5165/2015 e n.1824/2013) avevano affrontato l'argomento della forma attraverso la quale fornire la prova della modifica del contratto di agenzia. Dette sentenze avevano ribadito la necessità della prova scritta precisando che, in mancanza, ai fini della prova è possibile ricorrere alla confessione e al giuramento mentre deve ritenersi inammissibile la prova testimoniale e quella per presunzioni.

Organizzazione aziendale

In secondo luogo la pronuncia d'Appello è stata cassata anche perchè è stata ritenuta inaccettabile l'argomentazione secondo la quale il diritto alla provvigione spetterebbe all'agente nella cui zona il contratto è stato eseguito. La Cassazione ha, infatti, richiamato il proprio consolidato orientamento espresso fin dal 1980 con la sentenza n.401 secondo la quale, ai fini del diritto alla provvigione spettante all'agente, non assume rilevanza il luogo in cui il contratto è stato formalmente concluso o eseguito ma quello in cui il contratto è stato promosso o altrimenti quello in cui avrebbe potuto essere promosso dal momento che qui aveva sede il cliente.

Quindi la Corte ha riconosciuto il diritto dell'agente a ricevere le provvigioni su tutte le vendite da lui concluse con la società capofila in quanto ciò non contrasta con il diritto di esclusiva degli agenti nella cui zona si trovano i punti vendita destinatari della merce acquistata poiché l'esclusiva garantisce il diritto alla provvigione sulle vendite promosse e non su quelle eseguite nelle zone di competenza. Infine elemento ugualmente di grande rilevanza era la circostanza che il diverso accordo doveva essere trasfuso in una modifica del contratto di agenzia non potendosi fornire detta prova, per testimoni.

Aspetti fiscali della vendita

1. Il trattamento IVA della cessione del contratto di leasing relativo ad autovetture

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	DPR 633/72

Tra gli operatori del settore automobilistico ed i clienti risulta ancora qualche incertezza circa le modalità di fatturazione della cessione di un contratto di leasing di una vettura. Ciò soprattutto in relazione dalla detrazione dell'Iva di cui ha goduto il veicolo prima della cessione del contratto.

Dal punto di vista civilistico la cessione di un contratto è inquadrata nell'articolo 1406 del Codice civile: *"Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta"*.

Nel caso specifico della cessione del contratto di leasing la cessione dello stesso comporta, da una parte il trasferimento in capo al cessionario del diritto di godimento del bene, dall'altra l'opzione di acquisto del diritto di proprietà dello stesso alla scadenza del contratto.

Ai fini della nostra normativa fiscale la cessione di un contratto configura una prestazione di servizio.

Il D.P.R. 633/72 all'articolo 3 Prestazioni di servizi recita:

"1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte."

Dal momento, quindi, che la cessione di un contratto rappresenta una obbligazione di "permettere" ai fini fiscali si configura una prestazione di servizi.

Il 27/6/2007 sulla Gazzetta Ufficiale dell' U.E. venne pubblicata la decisione del Consiglio Europeo che autorizzava l'Italia a limitare al 40% la detrazione dell'Iva sulle spese relative ai veicoli stradali non interamente utilizzati a fini aziendali e professionali. Lo stesso principio valeva per i contratti di leasing e, quindi, per la detrazione dell'Iva relativa ai canoni ed al riscatto. Per quanto concerneva la cessione del contratto di leasing si ritenne che per la fatturazione al corrispettivo pattuito per la cessione dovesse applicarsi la intera percentuale proprio per il fatto che trattandosi, come si è detto, di una prestazione di servizi, si deve fare riferimento alla natura della operazione posta in essere e non al regime fiscale applicabile al bene oggetto del contratto relativo alla sua locazione.

Senonchè l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2009, al paragrafo 6.1. smentì questa interpretazione confermando che la cessione del contratto di leasing di un autoveicolo utilizzato a fini aziendali ma anche personali dell'imprenditore, per il quale l'Iva sui canoni si è portata in detrazione nella misura del 40 per cento, è soggetta a Iva nella stessa misura percentuale.

In particolare, la circolare ha chiarito che, poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che, ai fini Iva, costituisce una prestazione di servizi) si consente al cessionario di acquisire un bene interessato dalle limitazioni della detrazione, la cessione di contratto deve essere trattata come una cessione di beni.

Conseguentemente, prosegue la circolare, se la cessione riguarda veicoli per i quali è prevista la detrazione limitata al 40 %, la base imponibile dev'essere ridotta al 40% ex articolo 13, comma 4, del Dpr 633/1972, anche se tale norma fa letteralmente riferimento alle cessioni di beni.

Aspetti fiscali della vendita

2. IVA 4% sulla vendita di autoveicoli a disabili: quando necessita l'adattamento

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	DPR 633/72

Ritorna, spesso, negli ultimi tempi la situazione di conflittualità tra Concessionari e acquirenti di auto portatori di handicap in particolar modo per quanto concerne gli adattamenti alla guida. E' il caso prospettato ad una rivista da un potenziale cliente. Questi contestava il comportamento del Concessionario cui si era rivolto per l'acquisto di una vettura con agevolazione dell'Iva al 4%.

Riteneva, infatti, errata la tesi della Concessionaria secondo la quale il riconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali, era subordinato all'adattamento della vettura al suo trasporto. Citava, a questo proposito, la circolare 46/E dell'11 maggio 2011. Poichè il documento esibito non certificava che il soggetto fosse affetto da "grave impedimento", per poter riconoscere il diritto all'agevolazione c'era bisogno dell'adattamento del veicolo, oppure bisognava fare correggere il certificato dalla commissione medica. Come estrema soluzione, proponeva di rivolgere un interpello alla competente Agenzia delle Entrate per ottenere un parere sull'argomento.

A questa richiesta il cliente opponeva la sua tesi. Essendo in possesso della certificazione di riconoscimento al diritto dell'indennità di accompagnamento, di quella (ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) per l'handicap grave e di quella che riguarda l'impedimento permanente delle capacità motorie ex articolo 8 della legge 449/1997 non era richiesto alcun adattamento del veicolo per il riconoscimento del diritto alla applicazione dell'Iva in misura ridotta.

Ora come riportato a pagina 4 dalla "Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità", scaricabile dal sito internet dell'agenzia delle Entrate nella versione aggiornata al marzo 2016 e

come si può rilevare dalla stessa circolare 46/E/2001 citata dal cliente, il diritto alle agevolazioni per il settore auto spettante alle persone affette da disabilità, e sempre che il veicolo sia utilizzato, in via esclusiva o permanente, a loro beneficio, è condizionato all'adattamento del veicolo per la sola categoria di disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Questo chiarimento ha voluto rimuovere i dubbi interpretativi determinati dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), soprattutto per quanto riguarda l'estensione della norma agevolativa agli invalidi con "grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione".

Il documento di prassi citato, che riporta, tra l'altro, alcune precisazioni del Dipartimento della prevenzione del ministero della Sanità, evidenzia che ai fini della fruizione dei benefici fiscali:

a) la gravità della limitazione permanente a deambulare dev'essere certificata con verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, che deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni, per i quali non si rendono necessari adattamenti del veicolo;

b) gli adattamenti del veicolo si rendono necessari, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da ridotta o impedita capacità motoria permanente che non sono stati dichiarati portatori di «grave limitazione della capacità di deambulazione»;

c) i soggetti con handicap psichico o mentale, mai necessitano dell'adattamento del veicolo, la documentazione idonea per il riconoscimento del beneficio è costituita dal verbale d'accertamento emesso dalla Commissione (ex articolo 4) attestante un handicap grave, ex articolo 3 legge

Aspetti fiscali della vendita

104/92, da disabilità psichica, e nel certificato di attribuzione indennità di accompagnamento, ex leggi 18/1980 e 508/1988;

d) relativamente alle agevolazioni Iva, all'atto di acquisto del veicolo (si veda la circolare 197/E del 31 luglio 1998), le certificazioni devono essere esibite al venditore, che è tenuto a emettere una

fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che concede i benefici in esame, nonché a comunicare (entro 30 giorni dalla cessione), all'agenzia delle Entrate, gli estremi dell'operazione (data, targa veicolo, dati anagrafici e residenza dell'acquirente e, se diverso, del disabile).